N. R.G. [redacted]

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [redacted]
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Ritenuta in decisione all'udienza del* «udienza» la presente controversia, pendente alla data del 04/07/2009, viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 della L. 18/06/2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La Regione Toscana approvava il Docup. Ob. 2 anni 2000-2006 con decisione CE. C. 2001, n. 2725 del 27 settembre 2001.

La Giunta Regionale prendeva atto di esso con delibera n. 1091 dell'08 ottobre 2001, ed in particolare prendeva atto della Misura 1.1 "*Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle imprese industriali e cooperative*" - Azioni 1.1.2 a) "*Agevolazioni nella forma di credito d'imposta di cui all'art. 13 della l. 140/1997*".

In data 05 giugno 2002, con decr. dirig. n. 2492 (v. doc. n. 1), la Regione Toscana approvava il bando 2002 per la presentazione delle dichiarazioni-domande relative alla concessione dei benefici previsti

all'art. 13 della l. n. 140/1997 con la quale venivano recepite la normativa e le disposizioni emanate in materia del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato relativamente alle attività di ricerca e sviluppo effettuate nell'anno 2001.

In data 19.11.2003, con decr. dirig. n. 6776 (v. doc. n. 2), la Regione Toscana approvava il bando per la concessione delle agevolazioni, sempre in virtù dell'art. 13 della l. n. 140/1997, per attività di ricerca riferita all'anno 2002.

La [redacted]), presentava così domanda di ammissione all'agevolazione per entrambi i bandi. Le domande della [redacted] venivano sottoposte a formale verifica da parte del Gestore Concessionario, [redacted].

A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate su entrambe le domande, la [redacted] veniva inclusa fra le imprese beneficiarie dell'agevolazione per l'anno 2001, a valere per il bando del 2002 (pos. Num. 16862, contributo concesso pari ad Euro 167.906,09, a fronte di investimenti ammessi pari ad Euro 839.530,49, v. doc. n. 3) e dell'agevolazione per l'anno 2002, a valere per il bando 2003 (pos. Num. 27136, contributo concesso pari a Euro 17.791,96, v. doc. n. 4).

L'impresa [redacted] scontava per intero i bonus fiscali, percependo l'agevolazione: bando 2002: agevolazione pari a €. 167.906,09 bando 2003: agevolazione pari a €. 17.791,96 per un totale pari a euro 185.698,05.

Successivamente, tra il 2004 ed il 2005 le domande venivano sottoposte ad un ulteriore controllo, questa volta di tipo sostanziale, da parte della [redacted], all'esito del quale sono emerse delle irregolarità.

Precisamente, era emersa una quota di ammortamento dei costi per strumentazioni ed attrezzature, relative al bando 2002, superiore a quella indicata in perizia.

La Regione Toscana, con provvedimento del 25.01.2005, n. prot. [redacted], comunicava alla [redacted] l'avvio del procedimento di revoca parziale dell'agevolazione per un importo di Euro [redacted]

Nella primavera del 2005, la [redacted] è stata oggetto di un controllo da parte della Guardia di Finanza, (Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di [redacted]), controllo che aveva per oggetto le agevolazioni concesse dalla Regione Toscana sulla della legge 140/97 - bando 2002 e 2003.

Nel processo verbale di constatazione redatto a fine controllo (v. doc. n. 5 convenuta e allegati), gli accertatori contestavano alla [redacted] di non aver rispettato le prescrizioni imposte dalla disciplina per l'accesso alla concessione dell'agevolazione.

Con ciò, la Guardia di Finanza proponeva alla Regione Toscana la revoca delle agevolazioni concesse con il bando 2002 pari ad Euro 166.057,49 e con il bando 2003 pari ad Euro 17.791,96. Pertanto, a seguito dei controlli della Guardia di Finanza che avevano riscontrato delle irregolarità, la Regione

Toscana avviava la procedura di revoca delle agevolazioni, dandone avviso alla [redacted] (prot. n. [redacted].

Dal canto suo, parte attrice contestava l'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, ritenendolo erroneo.

La Regione Toscana, considerando attendibile e giustificata la verifica effettuata dai militari, disponeva la revoca parziale dell'agevolazione (Euro 25.510,61) con decr. dirig. 1131 del 7.3.2007 (v. doc. n. 6), riservandosi di emanare ulteriori atti al termine del procedimento penale che *medio tempore pendeva* dinanzi all'autorità competente.

Parte attrice adempiva alla richiesta di restituzione. Inoltre, a seguito della trasmissione del verbale da parte della G.d.F. alla Procura della Repubblica di Firenze, è stato avviato il procedimento penale nei confronti del [redacted] (legale rappresentante della società).

Il procedimento penale ha conosciuto tutti e tre i gradi di giudizio, fino alla pronuncia della Cassazione. Dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3489/09, confermata poi dalla Cassazione, è emersa la responsabilità in capo al [redacted] per il reato contenuto nell'art. 316-ter c.p., ovvero, reato per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato.

Regione Toscana nel disporre la revoca parziale, si era riservata nell'emanare ulteriori atti al termine del procedimento penale.

Così, all'esito del processo penale di appello che ha visto condannare il [redacted] la Regione Toscana, previa comunicazione di avvio del procedimento del 26.05.2010, con decr. 4838 del 23.09.2010, ha disposto la revoca totale del contributo concesso alla [redacted] con i bandi del 2002 e del 2003 per l'importo residuo dell'agevolazione fiscale concessa (v. doc. n. 7).

Con atto di citazione notificato alla Regione Toscana in data 06.12.2010, la società attrice conveniva in giudizio la medesima Amministrazione rassegnando le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Firenze: - previa disapplicazione dei provvedimenti di revoca adottati nei confronti della [redacted] con decreti dirigenziali n. 1131 del 7.3.2007 e n. 4838 del 23.9.2010, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali posti in essere dalla Regione Toscana e, per quanto occorrente, della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato n. 900290/1998. IN TESI: - accertare e dichiarare il diritto di [redacted] delle agevolazioni fiscali originariamente concesse ai sensi della l. n. 140/97, e per l'effetto, - condannare la Regione Toscana alla restituzione di tutte le somme restituite dalla [redacted] nelle more del presente giudizio; IN IPOTESI: - in caso di accertata assenza di soli taluni requisiti di legge, per fatti imputabili alla [redacted], accertare e dichiarare il diritto della stessa alle agevolazioni fiscali concesse ai sensi della l. n. 140/97, in misura parziale e proporzionale all'inadempimento effettivo eventualmente riscontrato, e per l'effetto, - condannare la Regione*

*Toscana-alla restituzione di tutte le somme restituite dalla [redacted] nelle more del presente giudizio, fino alla concorrenza dell'importo delle agevolazioni che verrà ritenuta acquisita alla [redacted] IN ULTERIORE IPOTESI: - accertare e dichiarare non dovuti dalla [redacted] gli interessi computati a decorrere dalla data di effettivo utilizzo del bonus fiscale fino alla data del decreto dirigenziale n. 4838 del 23.9.2010, nella misura di Euro 28.880,24 bensì solo dalla data del 7.3.2007. - in ogni caso, con vittoria di spese.".*

In data 15 marzo 2011 la Regione Toscana si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree in quanto infondate.

L'attrice chiede dunque la condanna della Regione Toscana alla restituzione delle somme oggetto dell'emolumento revocato a seguito della condanna definitiva del suo legale rappresentante per il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p..

L'art. 654 c.p.p. , invocato dallo stesso attore per eccepire l'inopponibilità del giudicato penale, in considerazione del rigetto della costituzione di parte civile da parte della Regione Toscana, determina comunque la piena costituzione di una regiudicata nei confronti dell'attrice, per i fatti già accertati nel processo penale, pienamente attiva e valevole nel presente processo civile, dal momento che, a norma proprio dell'art. 654 c.p.p., *"Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna ... pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ... quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".*

Nel presente giudizio civile si controverte intorno a un diritto (o forse, meglio, un interesse legittimo, dal momento che l'atto di revoca appare essere stato idoneo a degradare la situazione giuridica attiva dell'attore a rango di mero interesse legittimo di natura pretensiva, come si evince dalla stessa pretesa agita nel presente giudizio) il cui riconoscimento dipende dagli stessi fatti materiali già oggetto della regiudicata, rilevanti a tal fine e senza limitazioni di prova.

In ogni caso non sembra che nel confronto processuale fra le parti sia mai stato negato che i fatti portati alla cognizione dei giudici penali corrispondano a quelli che si vogliono riesaminare nella presente sede processuale, talché in effetti in questa sede, le risultanze e gli esiti di tale giudizio vengono interamente condivisi e fatti propri.

Parte attrice ha contestato la competenza della Guardia di Finanza nello svolgere i controlli.

È fuor di dubbio che la Guardia di Finanza è uno speciale corpo di polizia che dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e della Finanze, ma, come si può leggere nel processo verbale di constatazione (v. doc. n. 5), "In data 11 marzo 2005, è stata iniziata, nei confronti della società (...), una verifica parziale in materia di finanziamenti statali e comunitari, erogati a carico del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, ai sensi e per gli effetti dei poteri di cui all'art. 30 della legge 526/1999 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999" e dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 68/2001 "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78".

Queste due fonti normative attribuiscono così alla Guardia di Finanza il potere di controllo con il fine di accertare e reprimere le violazioni in danno all'Unione Europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime.

Dunque, gli accertamenti della GdF che hanno costituito la notizia di reato, sono stati a loro volta esaminati e giudicati in contraddittorio con l'odierna attrice nella sede penale da sette distinti magistrati giudicanti nella sede di giudizio davanti al GUP in primo grado, in grado di appello e infine in Cassazione, che hanno condiviso l'assunto portato dall'imputazione secondo il quale la [redacted] a mezzo del suo organo rappresentativo legale, conseguiva indebitamente i finanziamenti di cui si discute nel presente giudizio mediante l'utilizzo e la presentazione di dichiarazioni o di documenti attestanti cose non vere, per le somme complessivamente domandate dall'odierno attore, attraverso il riconoscimento di € 41.514,37 a carico dell'Unione Europea ed € 124.543,12 a carico della Regione Toscana, sotto forma di credito d'imposta ex L. 140 del 1997, non impegnati nelle attività di ricerca cui erano destinati, reato necessariamente doloso.

Orbene, proprio detto testo normativo (L. 140 del 1997) all'art. 13, nel contemplare e disciplinare le *"Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali"* prevede che (comma 4) *"Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare: ... e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione"*.

Il decreto del Ministero dell'Industria, pertanto, integra evidentemente, con piena forza normativa, quanto delegato dalla stessa legge a suo completamento.

Tale fonte normativa è stata individuata da entrambe le parti nel DECRETO 27 marzo 1998, n. 235, "Regolamento recante le modalità e le procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno

dell'innovazione nelle imprese industriali", il cui art. 7, sui Controlli e revoche, prevede a sua volta (comma 1) che *"Il concessionario, successivamente alla concessione delle agevolazioni, accerta la sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni sulla base della dichiarazione domanda dell'impresa beneficiaria e della documentazione allegata, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'eventuale esito negativo dei predetti accertamenti e' comunicato all'impresa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del comma 3, qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell'impresa"* e che (comma 3) *"Nei casi di revoca delle agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2[1], 3[2] e 5[3] dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite, a seguito di revoca, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento"*.

La portata della predetta previsione normativa risulta evidente nella volontà manifesta di costituire una presunzione insuperabile di inaffidabilità dell'impresa gravemente negligente o in mala fede nel predisporre le dichiarazioni rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio previsto, da ritenere del tutto immeritevole dello stesso e pertanto destinataria del provvedimento di revoca integrale.

Pertanto, risultando che dolosamente la persona fisica che operava in rappresentanza dell'odierna attrice abbia conseguito indebitamente i finanziamenti di cui all'art. 13 L. 140/1997, mediante l'utilizzo e la presentazione di dichiarazioni e di documenti attestanti cose non vere, così da risultare la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni previste, la revoca integrale del finanziamento si configura addirittura come atto dovuto, imposto dalla stessa legge, contro il quale l'attrice non può ritenersi avere, in definitiva, motivi di lagnanza.

D'altra parte, che il combinato disposto di cui agli artt. 13 L. 140/1997 e 7 D.M. 235/1998, sorregga pienamente la revoca e non sia stato, nemmeno da parte attrice, sottoposto a giudizio incidentale di legittimità in questa sede, ai fini della sua eventuale disapplicazione, risulta *per tabulas* dalle

[1] Sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

[2] Reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 10 a 100 milioni di lire.

[3] Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento o alla data di concessione del credito d'imposta.

convergenti circostanze per cui la stessa attrice si sia riferita in citazione al D.M. 235/1998 come fonte normativa del potere di revoca; dall'avere nelle proprie conclusioni letteralmente richiesto esclusivamente la "*previa disapplicazione dei provvedimenti di revoca adottati nei confronti della IAB srl con decreti dirigenziali n. 1131 del 7.3.2007 e n. 4838 del 23.9.2010, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali posti in essere dalla Regione Toscana e, per quanto occorrente, della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato n. 900290/1998*, e non quindi del Decreto del *Ministero dell'Industria n. 235/1998; dal non avere* in ogni caso mai dedotto ciò in cui si sostanzierebbe la contrarietà del regolamento alla legge delegante da cui possa derivare la sua illegittimità.

Che poi il giudicato che è venuto a formarsi in sede penale contempli senza alcuna ombra di dubbio il dolo (ma ai fini della revoca del beneficio basterebbe la colpa grave) dell'impresa (a mezzo del suo organo rappresentativo), non è seriamente eccepibile, posto che il reato è stato reiteratamente considerato sussistente e la fattispecie, di cui all'art. 316 ter c.p. è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla rappresentazione e volizione sia della falsità o della non veridicità delle dichiarazioni, dei documenti o delle attestazioni, ovvero della mancanza delle informazioni dovute; sia del carattere *indebito* dell'erogazione, elementi tutti già ritenuti e irrevocabili con efficacia di giudicato nel presente giudizio civile.

La domadna deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**RIGETTA**

La domanda.

**CONDANNA**

[redacted] al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 19 ottobre 2015

Il Giudice
dott. [redacted]